



COMUNE DI NOCETO

SINDACO

Tel. 0521 – 622 102 Fax 0521 622 100
PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Ordinanza n. 216

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE: ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 SUCCESSIVA ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 160/2020

(art. 50 - 54 D. Lgs 267/2000 e s.m.i.)

IL SINDACO

Richiamate le seguenti disposizioni nazionali e regionali inerenti le misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare;

- La Delibera del Consiglio dei Ministri **31 gennaio 2020** con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per sei mesi, sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- L'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del **3 febbraio 2020**, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- Il DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica";
- Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- Il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»
- L'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna **11 aprile 2020**, n. 66 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19";
- L'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna **24 aprile 2020**, n. 69 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. Provvedimenti in merito ai territori della provincia di Rimini e del comune di Medicina";
- L'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna **28 aprile 2020**, n. 73 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";
- L'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna **30 aprile 2020**, n. 74 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";
- L'ulteriore Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna 06/05/2020 Num. 75 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. Provvedimenti in merito allo spostamento delle persone fisiche e alle attività sportive";
- L'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna **17/05/2020**, n. 82 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza



COMUNE DI NOCETO

SINDACO

Tel. 0521 – 622 102 Fax 0521 622 100
PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna **12/06/2020**, n. 109 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna **15/06/2020**, n. 111 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. Disposizioni in merito alle attività estive fascia 9 - 36 mesi”;
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna **17/06/2020**, n. 113 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19”;
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna **25/06/2020**, n. 120 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19”;
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna **03/07/2020**, n. 137 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19”;
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna **17/07/2020**, n. 148 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19”;
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna **24/07/2020**, n. 151 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19”;
- Le successive Ordinanze del Presidente della Regione Emilia-Romagna IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19”;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri **7 agosto 2020**, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri **7 settembre 2020**, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;
- Il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri **13 Ottobre 2020** “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

Dato atto che.

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 ha decretato fino al 31 luglio 2020 il termine dello stato di emergenza dovuta al nuovo coronavirus, con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico;
- Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020 e contestualmente approvato un decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 che introduce misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica;
- Da ultimo, il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 ha disposto ulteriore proroga dello stato di emergenza al **31 gennaio 2021**;



COMUNE DI NOCETO

SINDACO

Tel. 0521 – 622 102 Fax 0521 622 100
PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Viste le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti recanti le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 adottate nel territorio comunale succedutesi nel tempo e da ultimo l'ordinanza sindacale n. 160/2020;

Atteso che il DPCM 13/10/2020 è stato adottato in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto, dopo attento confronto sul tema e tenuto conto della necessità di adottare misure di prevenzione dell'epidemia per fronteggiare la situazione di emergenza sanitaria ancora in atto, anche in relazione alla conformazione e caratteristiche del territorio comunale, preso atto dei provvedimenti citati in premessa ed in particolare del D.L. n. 125/2020 e del DPCM 13/10/2020 e delle Ordinanze del Presidente della Regione Emilia-Romagna recanti le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, di adottare specifiche misure a tutela della salute e incolumità pubbliche fino al 13 novembre 2020, al fin di dare concreta attuazione nel territorio comunale ad alcune delle misure contenute nel DPCM 13/10/2020 riconducibili agli ambiti di competenza comunale, fermi le misure di tutela aventi scadenza successiva e contenuti nelle ordinanze sindacali riportate nell'ordinanza sindacale n. 160/2020 e segnatamente nei seguenti ambiti:

- Orari degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e di ristorazione;
- Luoghi di cultura (biblioteca, teatro, musei comunali) ed edifici pubblici (diversi dalla sede municipale);
- Attività sportive aventi carattere amatoriale;

Visti gli artt. 50 e 54 del vigente D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Ritenuto che l'espressione "sicurezza urbana" possa essere riferita ad "un bene pubblico" da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita sociale, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

Al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Ritenuta necessaria ed urgente l'adozione del presente provvedimento, trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica, non in contrasto con le misure statali e, pertanto, non rientrante nelle previsioni di cui all'art. 3 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

Visto l'art. 650 c.p. "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità";

Visto l'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000 "sanzioni amministrative" che stabilisce quanto segue:

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro;

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari;

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Richiamate inoltre:

- la L. 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571;
- la L.R. Emilia Romagna n. 21/1984 e s.m.i.;

Dato atto che la presente ordinanza risulta conforme rispetto al dettato contenuto nell'art. 3, comma 2. del D.L. n. 19/2020, a norma del quale *"I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1"*;



COMUNE DI NOCETO

SINDACO

Tel. 0521 – 622 102 Fax 0521 622 100
PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

ORDINA

Visti il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 di proroga dell'emergenza sanitaria al 31/01/2021 e il DPCM 13 ottobre 2020, a tutela della salute e incolumità pubbliche in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, a decorrere dalla data della presente ordinanza e fino al giorno 13 NOVEMBRE 2020 compreso, sono adottate le seguenti misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 adottate nel territorio comunale ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E DI RISTORAZIONE - Art. 1, comma 6, lett. ee) DPCM 13/10/2020 (bar, ristoranti, locali da asporto, gelaterie, pasticcerie ecc...)

Fermo quanto disposto nell'art. 1, comma 6, lett. ee) del DPCM 13/10/2020 in ordine agli orari di svolgimento e alla sussistenza delle condizioni per l'esercizio dell'attività, dalle ore 24:00 alle ore 05:00 a.m. è disposta la chiusura degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e di ristorazione da asporto (compreso consumo sul posto).

LUOGHI DI CULTURA (BIBLIOTECA, TEATRO, MUSEI COMUNALI) ED EDIFICI PUBBLICI (DIVERSI DALLA SEDE MUNICIPALE) - Art. 1, comma 6, lett. q) DPCM 13/10/2020

La biblioteca comunale "Don Milani, sita in noceto, via Boni e Gavazzi, continua ad operare per la sola attività di prestito bibliotecario; l'attività di prestito bibliotecario dovrà essere svolta nel rispetto dei vigenti protocolli regionali disciplinanti la materia.

Rimangono chiusi al pubblico gli altri luoghi di cultura comunali quali Teatro Moruzzi, Museo della Tipografia, Musei presso il Castello della Musica e comunque tutti i luoghi di cultura pubblici anche se non espressamente menzionati, in ragione dell'andamento delle misure altrimenti richieste per garantirne l'apertura ed il funzionamento dai protocolli regionali in relazione all'aggravarsi dell'emergenza epidemiologica.

È sempre consentito l'accesso ai predetti locali, comunali, al personale addetto alle attività di gestione e manutenzione, e comunque per ragioni di pubblico interesse.

E' autorizzato l'utilizzo dei locali comunali concessi in comodato d'uso, nel rispetto delle prescrizioni contenute del DPCM 13/10/2020 e dei protocolli regionali di riferimento per le attività svolte.

L'utilizzo e/o la concessione delle sale civiche comunali, compresa la sala civica presso la sede municipale, e dei locali pubblici in genere NON è consentito per lo svolgimento di feste ed eventi e comunque per attività non ritenute compatibili con l'emergenza sanitaria in atto. La pulizia e disinfezione dei locali prima e dopo l'utilizzo è posto a carico degli utilizzatori, salvo che sia stabilito diversamente nel provvedimento di concessione, e deve essere effettuato con prodotti idonei previsti nei protocolli di sicurezza anticovid.

L'Ostello comunale rimane chiuso al pubblico.

Nei locali interessati dal presente punto è comunque consentito l'accesso esclusivamente per le attività di manutenzione, pulizia, disinfezione e comunque per le attività necessarie al mantenimento e alla cura dei locali stessi.

La sede municipale continua ad operare sulla base dei protocolli adottati e segnatamente del protocollo sottoscritto in data 18 luglio 2020.

ATTIVITA' SPORTIVE AVENTI CARATTERE AMATORIALE - Art. 1, comma 6, lett. g) DPCM 13/10/2020

E' disposta la chiusura al pubblico dei campi da gioco libero, pubblici e privati aperti al pubblico (a titolo esemplificativo, campi da calcio, da basket ecc..) siti nel territorio del Comune di Noceto, capoluogo e frazioni, in riferimento al divieto introdotto con il DPCM 13/10/2020 di svolgimento di gare, competizioni e di tutte le attività amatoriali connesse agli sport di contatto di cui al DECRETO 13 ottobre 2020 della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLO SPORT, recante "Individuazione delle discipline sportive da



COMUNE DI NOCETO

SINDACO

Tel. 0521 – 622 102 Fax 0521 622 100
PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

contatto in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020".

È consentito l'accesso esclusivamente per le attività di manutenzione, sfalcio, pulizia, disinfezione e comunque per le attività necessarie al mantenimento e alla cura dei luoghi.

E' altresì fatto divieto ai soggetti gestori o titolari di impianti sportivi pubblici e privati di concedere in utilizzo a qualsiasi titolo i campi e/o gli impianti per lo svolgimento delle predette attività a soggetti amatoriali, come individuati nell'art. 1, comma 6, lett. g) del citato DPCM.

DISPONE

1. Continuano a trovare applicazione le diverse misure di tutela della salute pubblica contenute nell'ordinanza sindacale n. 160/2020 o da questa richiamate aventi scadenza diversa dalle misure introdotte con la presente ordinanza e comunque le misure non in contrasto con la presente ordinanza ivi contenute.
2. In relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica in atto, i contenuti e i termini della presente ordinanza potranno essere modificati in ogni momento con apposito provvedimento sindacale, fermo restando l'obbligo di rispetto e adeguamento nel tempo ai protocolli regionali o nazionali di riferimento per la gestione dell'emergenza sanitaria in atto negli ambiti oggetto della presente.
3. Le date di riapertura riportate nella presente ordinanza potranno in ogni momento essere modificate con provvedimento sindacale, in relazione all'andamento della situazione di emergenza sanitaria in atto, con particolare riferimento ai dati rilevati nel territorio comunale, nonché sulla base degli eventuali provvedimenti emergenziali adottati dagli organi nazionali e/o regionali ai sensi del D.L. n. 33/2020.

AVVERTE

Si ricorda che ai sensi dei provvedimenti nazionali (D.L. e DPCM) e regionali (Ordinanze del Presidente della Regione Emilia Romagna) richiamati in premessa e da ultimo dell'art. 1, comma 1, del DPCM 13 ottobre 2020, sono regolati i casi in cui è obbligatorio l'uso delle mascherine (dispositivi di protezione delle vie respiratorie) nei luoghi e locali al chiuso, così come nei luoghi all'aperto, così come i casi e soggetti per i quali tale obbligo è escluso o derogabile.

Per modalità e casi di utilizzo delle mascherine e più ingenerale dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, si richiama l'art. 1, commi da 1 a 5, del citato DPCM 13/10/2020.

- Si ricorda inoltre che rimangono in ogni momento vietate le attività che comportano concentrazioni di persone, se in contrasto con la presente ordinanza o con i protocolli regionali o nazionali di riferimento.

- Si ricorda altresì che nell'esercizio delle attività dovranno essere tassativamente seguite le norme e prescrizioni contenute nei provvedimenti nazionali e regionali vigenti e nei protocolli e le linee guida approvati per le singole e specifiche attività commerciali e produttive autorizzate ad operare, con applicazione delle sanzioni ivi indicate, cui si rinvia per i contenuti precisi da applicare a cura dei gestori delle singole attività.

- Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, a norma dell'art. 7 bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla l. 24/11/1981, n. 689;

- I proventi delle sanzioni amministrative contestate saranno introitati dal Comune.

Agli Agenti della Forza Pubblica ed alla Polizia Municipale, è affidato il compito di far osservare e rispettare la presente ordinanza, impregiudicato l'esercizio dell'azione penale laddove se ne ravvisino le condizioni di procedibilità.

La presente ordinanza potrà essere rivista in relazione alle eventuali misure o provvedimenti che dovessero essere adottate dalle Autorità Pubbliche competenti in materia.



COMUNE DI NOCETO

SINDACO

Tel. 0521 – 622 102 Fax 0521 622 100
PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 30 giorni, nonché sul sito istituzionale dell'Ente e viene trasmessa:

- Al Sig. Prefetto di Parma;
- Al Sig. Questore di Parma
- Al Comando dei Carabinieri di Noceto;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Associazioni provinciali di Categoria per il Commercio
- A tutti i cittadini e ai soggetti operanti nel territorio comunale interessati dal presente provvedimento, tramite pubblicazione all'Albo Pretorio Telematico.

Noceto, 15/10/2020

IL SINDACO
Dott. FABIO FECCI
Firmato digitalmente

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.

Autorità emanante:

Sindaco del Comune di Noceto;

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Comune di Noceto P.le Adami 1 43015 Noceto (PR)

Responsabile del procedimento amministrativo:

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Affari Generali, Aldo Mercadanti – tel. 0521 622112

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, sezione distaccata di Parma in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104 e s.m.i.;

oppure, in via alternativa

- entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.